

Organi di vigilanza e controllo

Qualora un infortunio sul lavoro si verifichi in conseguenza dell'uso di una macchina i cui dispositivi di sicurezza sono mancanti o insufficienti, è irrilevante il fatto che in una precedente ispezione degli organi di tutela non sia stata rilevata alcuna irregolarità perché, avendo il datore di lavoro l'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche e di accertarsi della loro esistenza, i macchinari che sono soggetti all'usura e con il passare del tempo subiscono modificazioni, devono essere sottoposti a revisione periodica.

Cassazione penale, Sezione IV, 12 maggio 1994

In tema di violazione delle norme antinfortunistiche, la circostanza per la quale in occasione di precedenti visite ispettive da parte dell'ispettorato del lavoro non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza delle macchine o alla stabilità degli impianti, non può essere invocata per escludere la responsabilità del datore di lavoro, poiché le eventuali assenze od omissioni di organi pubblici non possono valere ad esonerare i privati da responsabilità riconducibili a colpevoli inerzie.

Cassazione penale, Sezione IV, 15 ottobre 1987